

## ITALIA x BRASILE

### *Un'analisi comparata nel trattamento giuridico della cultura e dei beni culturali*

“Mentre il patrimonio naturale è una garanzia della sopravvivenza fisica dell’umanità, che ha bisogno dell’ecosistema – aria, acqua e cibo – per vivere, il patrimonio culturale è una garanzia della sopravvivenza sociale dei popoli, perché è il prodotto e la testimonianza della loro vita”.<sup>1</sup>

#### I. INTRODUZIONE

L’undici luglio 2024, dopo oltre 300 anni, il Brasile ha ottenuto la restituzione di uno dei suoi più importanti manufatti storici e culturali: *il Mantello Cerimoniale Tupinambá*.<sup>2</sup> L’abito cerimoniale, realizzato dai nativi americani con piume rosse di *guarás*, tra il periodo precoloniale e coloniale, si trovava in Danimarca dal 1689 ed era stato acquisito durante l’occupazione olandese nella costa brasiliana nel XVII secolo.<sup>3</sup> Sebbene il museo danese *Nationalmuseet*<sup>4</sup> qualifichi la restituzione come una “donazione” al governo brasiliano<sup>5</sup>, la reliquia è la prima di un totale di 11 mantelli, attualmente mappati, che ritorna in patria. Gli altri 10 sono ancora sparsi in diversi musei europei senza alcuna previsione di ritorno.<sup>6</sup>

Nonostante l’importanza storica di un evento così rilevante per il consolidamento dell’identità culturale del Brasile, scarso è stato il dibattito in seno alla

---

<sup>1</sup> SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. **Bens Culturais e Proteção jurídica**. *Unidade editorial*, Porto Alegre, 1997, p. 10.

<sup>2</sup> **Após 300 anos na Dinamarca, manto Tupinambá volta ao Brasil**. *CNN BRASIL*. Disponibile all’indirizzo: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/apos-300-anos-na-dinamarca-manto-tupinamba-volta-ao-brasil/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>3</sup> **Kept in Denmark since 1689, a coat from the Tupinamba people will be returned to Brazil**. *Le Monde*. Disponibile all’indirizzo: <[https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/01/05/kept-in-denmark-since-1689-a-coat-from-the-tupinamba-people-will-be-returned-to-brazil\\_6404873\\_4.html](https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/01/05/kept-in-denmark-since-1689-a-coat-from-the-tupinamba-people-will-be-returned-to-brazil_6404873_4.html)>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>4</sup> *Nationalmuseet* sito web: <<https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/>>.

<sup>5</sup> **Indigenous leaders frustrated despite cloak’s return to Brazil after 300 years**. *The Guardian*. Disponibile all’indirizzo: <<https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/16/brazil-indigenous-cloak-returned>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>6</sup> **Onde estão os outros mantos tupinambás pelo mundo: “É uma busca por tesouros desaparecidos”**. *BBC News Brasil*. Disponibile all’indirizzo: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c06kr2e314ro>>. Accesso il: 11 ott. 2024.

comunità giuridica. In effetti, i media internazionali hanno dato più risalto al ritorno del Mantello Cerimoniale Tupinambá rispetto agli stessi media brasiliani, mostrando come questa questione non si configura come una priorità politica e sociale per il paese.<sup>7</sup>

Al contrario, in Italia, per secoli, le vicende afferenti alla tutela del patrimonio culturale nazionale hanno acquisito grande visibilità e il più alto grado di importanza. Un esempio recente è rappresentato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, emessa il 2 maggio 2024, nel caso THE J. PAUL GETTY TRUST AND OTHERS v. ITALIA.<sup>8</sup> La Corte ha stabilito che l’Italia all’epoca aveva il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua di bronzo greca – *l’Atleta Vittorioso* – attribuita a Lisippo, che si trova attualmente al *Getty Museum*<sup>9</sup>, poiché non vi era alcuna “violazione della protezione della proprietà”. Gli italiani attendono ora con ansia i prossimi passi per la restituzione della statua trovata nel mare Adriatico nel 1964.<sup>10</sup>

In Italia, il valore culturale è centrale sia sul piano economico che sociale. Il Paese ha un’economia che dipende fortemente dal turismo<sup>11</sup>, e vanta una legislazione severa e completa che ne tutela il patrimonio culturale.

Alla luce di quanto sopra, sorgono importanti interrogativi sui due diversi modi di trattare la *cultura* ed il *patrimonio culturale* – temi ampiamente regolamentati nell’ambito del diritto internazionale come valore universale da promuovere e tutelare da tutti – dati i loro caratteri essenzialmente astratti e dinamici. In questo senso, dopo alcuni cenni di teoria, l’articolo intende rispondere alla domanda centrale: **come, positivamente, la cultura e il patrimonio culturale sono trattati nei due ordinamenti posti a confronto, rispettivamente brasiliano e italiano**. La chiameremo

---

<sup>7</sup> **Il manto sacro torna a casa. *Il Manifesto***. 2024. Disponibile all’indirizzo: <<https://ilmanifesto.it/il-manto-sacro-torna-a-casa>>. Accesso il: 16 ott. 2024.

<sup>8</sup> **THE J. PAUL GETTY TRUST v. ITALIA** – *Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*. Disponibile all’indirizzo: <<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233381>>. Accesso il: 03 ott. 2024.

<sup>9</sup> *Getty Museum* sito web: <<https://www.getty.edu/museum/>>.

<sup>10</sup> **European Court affirms Italy’s right to seize ancient bronze statue from LA’s Getty Museum. *EuroNews***, 2024. Disponibile all’indirizzo: <<https://www.euronews.com/culture/2024/05/03/european-court-affirms-italys-right-to-seize-ancient-bronze-statue-from-las-getty-museum>>. Accesso il: 16 ott. 2024.

<sup>11</sup> **Il ruolo del turismo nell’economia italiana del futuro. *Acta***. Disponibile all’indirizzo: <<https://actanonverba.it/il-ruolo-del-turismo-nella-futura-economia-dellitalia/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

“questione *lex lata*”. Non si intende, tuttavia, esaurire la legislazione, ma piuttosto chiarire le principali differenze e somiglianze tra i due ordinamenti giuridici.

## II. PANORAMA TEORICO

Senza una chiara definizione dei concetti di *cultura* e di *patrimonio culturale*, la protezione che la struttura giuridica intende concedere a loro si indebolisce, rendendo necessaria la creazione di “criteri elastici” di valutazione.<sup>12</sup> D'altra parte, occorre comunque evitare che il necessario rinvio a clausole inevitabilmente flessibili si traduca in una discrezionalità ancora più dannosa per l'ordinamento giuridico.

Non esiste ancora oggi una definizione giuridica internazionale di cultura, o di patrimonio culturale, in quanto ogni trattato o convenzione fornisce una definizione “*taylor made*” in relazione agli obiettivi specifici perseguiti e agli interessi pubblici in gioco.<sup>13</sup> E ogni espansione di significato, sollevata questioni ancora più complesse relative alla natura del patrimonio culturale e della cultura.<sup>14</sup>

L'idea di tutelare il patrimonio culturale risale all'antichità e nasce dalla valorizzazione dei reperti storici sia come reliquie di periodi di grandezza nazionale sia come fonti di informazione sul passato.<sup>15</sup> I primi esempi legislativi che si proponevano di tutelare i monumenti storici e le opere d'arte provengono dall'Europa del XV secolo.<sup>16</sup>

Più recentemente, il paragrafo 1, del articolo I, della Costituzione del 1945, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura – UNESCO, ha stabilito una relazione diretta tra cultura e sviluppo umano, affermando che l'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando la cultura allo scopo di garantire il rispetto universale della

---

<sup>12</sup> BARBATI, C.; CASINI, L.; CAMMELLI, M.; PIPERATA, G.; SCIULLO, G. **Diritto del patrimonio culturale**. *Il Mulino*, 2<sup>a</sup> ed., 2020, p. 20.

<sup>13</sup> *Ibid*, p. 38.

<sup>14</sup> BLAKE, Janet. **On defining the cultural heritage**. *International and Comparative Law Quarterly*, v. 49, n. 1, p. 63.

<sup>15</sup> TRIGGER, B. G. **A History of Archaeological Thought**. *Cambridge University Press*, 6<sup>a</sup> ed., 1994, p. 29-30, 36.

<sup>16</sup> PROT, L. V.; O'KEEFE, P. J. **Law and the cultural heritage**. V. I, Oxford: *Professional Books*, 1984, p. 34.

giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti.<sup>17</sup>

“Società e cultura sono due realtà fortemente intrecciate anche se non coincidenti. Non vi è società che non abbia una produzione culturale e non vi è cultura al di fuori della società, di un sistema di relazioni sociali. Ogni società, dunque, è portatrice di una sua cultura che si compone degli elementi e dei prodotti che hanno un significato speciale per i membri di quella collettività”.<sup>18</sup>

Indipendentemente della definizione di *cultura* che si adotti, il termine riflette, in modo succinto, **l'insieme delle conoscenze di un popolo** – credenze, comportamenti, tradizioni, valori, arte, lingua e costumi che **caratterizzano un gruppo o una società in un dato momento**.<sup>19</sup> Questo insieme può essere interpretato come “*il modo di vivere*” di ogni società e, in ultima analisi, ciò che rende unica ogni civiltà – una forma di individualizzazione e differenziazione dell'altra (*identità*). Nelle parole del sociologo e antropologo francese Denys Cuche, la cultura è un processo di adattamento all'ambiente immaginato e controllato dall'uomo.<sup>20</sup>

---

#### 17 UNESCO CONSTITUTION – 1945

##### **Preamble**

That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed; [...] That the wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern;

##### **Article I**

1. The purpose of the Organization is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations.

Disponibile all'indirizzo: <<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/constitution>>. Accesso il: 03 ott. 2024.

<sup>18</sup> CRESPI, Isabella. **Cultura/e nella società multiculturale: riflessioni sociologiche**. *Eum*, 2015, p. 11.

<sup>19</sup> La **Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale**, adottata dall'UNESCO nel 2001, definisce cultura come: “the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a social group, that encompasses, not only art and literature but lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs”. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/diversity.pdf>>. Accesso il: 03 ott. 2024.

<sup>20</sup> CUCHE, Denys. **A noção de cultura nas ciências sociais**. *EDUSC*, 1999, p. 10.

Un altro concetto fondamentale è quello di *patrimonio culturale*, che è stato inizialmente definito come *bene culturale* dalla Convenzione dell'Aja del 1954<sup>21</sup>, ma aggiornato nel 1972 con la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale dell'Umanità, sempre dell'UNESCO, al fine di ampliarne il significato e la portata<sup>22</sup>, rendendola più adeguata al suo tempo.

Fino alla metà del Novecento, il concetto di *patrimonio culturale* veniva inteso come sinonimo di opere monumentali, capolavori d'arte consacrati e beni di lusso, legati alle classi dominanti della società<sup>23</sup>, quello che potrebbe essere classificato come un'interpretazione *classica* dell'istituto. Tuttavia, con lo sviluppo della società, associato al cambiamento dei concetti di *bello* e *storico*<sup>24</sup>, c'è stato anche un cambiamento nella nozione di *patrimonio culturale*, dando origine a un'interpretazione *moderna* del concetto.

---

<sup>21</sup> **THE HAGUE CONVENTION – 1954**

**Chapter I, article 1: Definition of Cultural Property**

For the purposes of the present Convention, the term “cultural property” shall cover, irrespective of origin or ownership:

- a) Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or achieves or of reproductions of the property defined above;
- b) Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);
- c) Centres containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) or (b), to be known as “centres containing monuments”.

Disponibile all'indirizzo: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464>>. Accesso il: 03 ott. 2024.

<sup>22</sup> **CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE – 1972**

**Chapter I, article 1:** For the purposes of this Convention, the following shall be considered as “cultural heritage”:

- **monuments:** architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
- **groups of buildings:** groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
- **sites:** works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/conventiontext/>>. Accesso il: 03 ott. 2024.

<sup>23</sup> BARRETO, Margarita. **Turismo e legado cultural**. São Paulo: *Papyrus*, 2000, p. 9-11.

<sup>24</sup> SILVA, Fernando Fernandes. **As cidades brasileiras e o patrimônio cultural da Humanidade**. Peirópolis: *EDUSP*, 2003.

La differenza fondamentale tra *patrimonio culturale* e *cultura* risiede, in sintesi, nella graduazione dell'importanza del bene in relazione alla società: **il patrimonio è ciò che contraddice l'assunto culturale del dinamismo, dello scambio e dell'adattamento. È ciò che rimane nonostante il tempo e che lascia il segno attraverso di esso.** In questo senso, ogni patrimonio culturale fa parte della cultura in cui è stato creato e, quindi, è l'espressione materializzata di quella società per i posteri e per il resto del mondo (*identità*); ma non tutte le culture sopravvivono per avere l'onore di essere classificate come patrimonio.

Ecco perché quando pensiamo al Colosseo pensiamo subito a Roma, in Italia, e quando pensiamo alla spiaggia di Copacabana, pensiamo a Rio de Janeiro, in Brasile. Naturalmente, la cultura di ciascuno di questi paesi è molto più vasta e dinamica di questi due esempi, ma questi sono due grandi campioni degli elementi che individualizzano ciascuna di queste società nonostante il binomio *tempo x spazio*.

Diventa così impossibile sganciare i concetti di *cultura* e di *patrimonio culturale* da un determinato territorio di appartenenza, facendo della cultura un concetto, innanzitutto, **nazionalistico**. Il patrimonio culturale è una **parte fondamentale dell'identità di una nazione** perché fornisce un senso di continuità e di scopo ai suoi membri, consentendo agli individui di apprendere e ricordare la loro storia e i loro valori condivisi.<sup>25</sup>

Nonostante il carattere di identità nazionale intrinseco al *patrimonio culturale*, con il passare dei secoli e con l'ascesa della *globalizzazione*, una seconda eccezione della nozione si è affermata: l'**internazionalismo culturale**, che considera gli oggetti come parte di una **cultura umana comune**, proveniente da una società senza confini e che intende l'umanità come una singola cosa che abita il mondo.

Un esempio concreto di questa comprensione è la lista creata dall'UNESCO<sup>26</sup>, nel 1972, per identificare, proteggere e preservare il patrimonio culturale dotato di un

---

<sup>25</sup> Secondo la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, il valore e il potenziale del patrimonio culturale, se ben gestito, è un aspetto chiave dello sviluppo della comunità e un fattore per aumentare la qualità della vita in società in costante evoluzione.

**CONVENÇÃO DE FARO.** *Centro Nacional de Cultura*, 2011. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.cnc.pt/convencao-de-faro/#:~:text=A%20finalidade%20da%20nova%20Conven%C3%A7%C3%A3o,legamos%20relativamente%20%C3%A0%20cria%C3%A7%C3%A3o%20humana>>. Accesso il: 17 ott. 2024.

<sup>26</sup> **World Heritage List.** *UNESCO*. Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/list/>>. Accesso il: 14 ott. 2024.

eccezionale valore universale per l'umanità.<sup>27</sup> Attualmente, la lista ha un totale di 1223 proprietà.

Per l'Organizzazione, ciò che caratterizza il “*valore eccezionale*” è la sua applicabilità universale, facendo sì che questi beni appartengano a tutte le persone del mondo, indipendentemente dal territorio in cui si trovano.<sup>28</sup>

A questo proposito, John Henry Merryman, giurista statunitense, sostiene nel suo articolo *Two Ways of Thinking about Cultural Property*, che un modo diverso di concepire il *patrimonio culturale* è considerarlo parte di una “*cultura umana comune*”, indipendente dai luoghi di origine o dall'attuale ubicazione, e al di fuori dei diritti di proprietà o delle giurisdizioni nazionali.<sup>29</sup>

Tuttavia, oltre a non dare una risposta adeguata a ciò che accade all'inscindibile carattere “locale” di un bene culturale, l'interpretazione internazionalista del patrimonio

---

<sup>27</sup> “Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future generations. Our cultural and natural heritage are both irreplaceable sources of life and inspiration”.

**World Heritage.** UNESCO. Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/about/>>. Accesso il: 14 ott. 2024.

<sup>28</sup> Attualmente vengono utilizzati 10 criteri di selezione:

- (i) rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
- (ii) per esibire un importante scambio di valori umani, per un arco di tempo o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura o della tecnologia, delle arti monumentali, della pianificazione urbana o della progettazione del paesaggio;
- (iii) portare una testimonianza unica o almeno eccezionale a una tradizione culturale o a una civiltà che è viva o che è scomparsa;
- (iv) essere un esempio eccezionale di un tipo di edificio, complesso architettonico o tecnologico o paesaggio che illustra (a) fasi significative della storia umana;
- (v) essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, di uso del suolo o del mare che è rappresentativo di una cultura (o di culture) o di un'interazione umana con l'ambiente, specialmente quando è diventato vulnerabile sotto l'impatto di un cambiamento irreversibile;
- (vi) essere direttamente o tangibilmente associati a eventi o tradizioni viventi, a idee o a credenze, a opere artistiche e letterarie di eccezionale significato universale. (Il Comitato ritiene che questo criterio debba essere utilizzato preferibilmente in combinazione con altri criteri);
- (vii) contenere fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale e importanza estetica;
- (viii) essere esempi eccezionali che rappresentano le principali fasi della storia della terra, tra cui il record di vita, significativi processi geologici in corso nello sviluppo di forme del terreno o caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative;
- (ix) essere esempi eccezionali che rappresentano significativi processi ecologici e biologici in corso nell'evoluzione e nello sviluppo degli ecosistemi terrestri, d'acqua dolce, costieri e marini e delle comunità di piante e animali;
- (x) contenere gli habitat naturali più importanti e significativi per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli contenenti specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

**The Criteria for Selection.** UNESCO. Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/criteria/>>. Accesso il: 07 ott. 2024.

<sup>29</sup> MERRYMAN, John Henry. **Two Ways of Thinking about Cultural Property.** *The American Journal of International Law*, v. 80, n. 4, 1986, p. 831 – 853.

culturale potrebbe celare una dinamica internazionale di sfruttamento ingiusto, peraltro già consolidata: in relazione al trattamento dei beni culturali, la comunità scientifica ritiene che esistano tre categorie di Stati – (i) *Source States* (o esportatori), (ii) *Market States* (o importatori) e (iii) *Transit States*. I (i) *Source States* sono paesi con una produzione culturale ricca e ampiamente riconosciuta, che li rende bersagli di traffici illegali e, soprattutto, oggetti di grande desiderio per musei e collezionisti di tutto il mondo. Tra questi vi è l'Italia. D'altra parte, i (ii) *Market States* fanno parte dell'altro lato della relazione, essendo i paesi che consumano e importano questi beni culturali e artistici dai paesi di origine per riempire le loro collezioni e musei, ad esempio: l'Inghilterra. Infine, i (iii) *Transit States* sono paesi che, grazie a una configurazione legislativa favorevole, si sono affermati come buoni mercati per l'arte e la cultura. Il miglior esempio è, senza dubbio, la Svizzera.

**Una tale classificazione fa emergere, non solo chi ha il denaro e il potere di controllo, ma anche chi beneficia di questa logica di cultura globale condivisa.** Non è un caso che nelle attuali discussioni sulla restituzione dei beni culturali saccheggianti costantemente l'elenco degli agenti pro e contro corrisponda alla classificazione del tipo di Stato a cui l'agente appartiene: i *Market States* sono, di regola, contrari alle richieste di restituzione, mentre i *Source States* tendono ad essere favorevoli.<sup>30</sup>

Un'altra conseguenza logica di questa situazione concreta ed estremamente rilevante per rispondere alle domande qui proposte è che **l'apparato legislativo per la protezione e la promozione dei beni culturali di un paese tende a riflettere il ruolo che il paese svolge in questa dinamica internazionale.** In senso, i *Source States* tendono ad avere un apparato legislativo più severo e protezionistico – come nel caso dell'ordinamento italiano – mentre i *Market* ed i *Transit States* optano per una legislazione più permissiva e favorevole alle logiche pro-mercato e d'importazione.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> A titolo di esempio, viene citata forse la più nota disputa di restituzione oggi giorno: i **Marmi del Partenone**. La contesa vede ai suoi poli il *British Museum* (attuale possessore dei pezzi) e il governo greco (che da secoli cerca di riportarseli in patria). Per ulteriori informazioni, vedi: HERMAN, Alexander. **The Parthenon Marbles Dispute: Heritage, Law, Politics**. 1<sup>a</sup> ed., Londra: *Hart Publishing*, 2023.

<sup>31</sup> A tal proposito, l'Avv. Prof. Fabrizio Lemme afferma: “[...] In materia di beni culturali ogni paese potesse adottare la legislazione che fosse stata ivi scelta, improntata al protezionismo (cosiddetto *nazionalismo culturale*) o al permissivismo (cosiddetto *internazionalismo culturale*)”.

LEMME, Fabrizio. **Compendio di Diritto dei Beni Culturali – Abrégé de Droit des Biens Culturels**. *Allemandi*, 2006, p. 38.

Mentre l'Italia è un classico esempio di *Source State*, il ruolo che il Brasile gioca in questa dinamica è un po' meno ovvio. Passeremo quindi all'analisi della questione *lex lata* per cercare di ottenere una risposta più soddisfacente.

### III. PANORAMA GIURIDICO

Innanzitutto, è necessario chiarire che sia l'Italia che il Brasile sono paesi che adottano il sistema giuridico di *civil law*, derivato dal sistema romano-germanico, sicché le loro “regole di convivenza” si basano principalmente su regole normative positive, che si articolano in codici a seconda dell'oggetto di tutela.<sup>32</sup> Entrambi i paesi hanno anche una Costituzione come strumento di “legge suprema” dei rispettivi ordinamenti giuridici, con la differenza che il Brasile è una Repubblica Federativa, in cui il potere è decentralizzato e diviso tra le quattro entità federative (Unione, Stati, Comuni e Distretto Federale), mentre l'Italia è una Repubblica Unitaria, che centralizza il potere nel governo nazionale, sebbene esistano anche alcune divisioni regionali con diversi gradi di autonomia.

#### a. ITALIA

“Il diritto dei beni culturali nasce nel momento in cui un popolo, divenuto *nazione* per avere acquistato la consapevolezza della propria identità, delle proprie radici, sente la necessità di difendere le testimonianze”<sup>33</sup> – la cosiddetta *Coscienza Nazionale*. In questo senso, poiché i beni culturali hanno la funzione di identificare storicamente la cultura italiana, l'ordinamento giuridico non potrebbe mai considerarli come mere merci<sup>34</sup>, facendoli oggetto di una regolamentazione speciale.

L'Italia è sempre stata emblema di arte e cultura per il mondo, dall'Impero Romano al Rinascimento; non c'è da stupirsi, che il Paese sia anche **un riferimento mondiale sul campo della tutela giuridica del patrimonio culturale**. Qui, il concetto giuridico di *patrimonio culturale* è inteso come l'insieme dei beni culturali di rilevante

---

<sup>32</sup> **The Parthenon Marbles Dispute: Heritage, Law, Politics**. Disponibile all'indirizzo: <<https://law.lsu.edu/clo/civil-law-online/what-is-the-civil-law/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>33</sup> LEMME, Fabrizio. **Compendio di Diritto dei Beni Culturali – Abrégé de Droit des Biens Culturels**. *Allemandi*, 2006, p. 19.

<sup>34</sup> *Ibid*, p. 21.

valore sommati all'insieme dei beni paesaggistici di pari importanza (**beni culturali = beni culturali + beni paesaggistici**)<sup>35</sup>. Ovvero, beni culturali e paesaggistici che, “per il loro interesse artistico, storico e naturalistico, hanno un valore così particolare da distinguerli dagli altri beni pubblici e privati”<sup>36</sup>

L'attuale Costituzione Italiana, promulgata nel 1948, è inaugurata da 12 articoli che elencano i principi fondamentali su cui si fonda l'intero ordinamento giuridico italiano. Tra questi, l'articolo 9 stabilisce che: “La Repubblica **promuove lo sviluppo della cultura** e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione** [...]”<sup>37</sup>. Scegliendo di regolamentare lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali nel quadro dei **principi fondamentali** della Repubblica Italiana, il legislatore rende evidente il grado di rilevanza che tali temi rivestono e il ruolo centrale che rivestono nel Paese.

Ancora in ambito costituzionale, l'articolo 117, che contempla materie di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, stabilisce che è di **competenza legislativa esclusiva** dello Stato **la tutela** dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre stabilisce la **competenza legislativa concorrente** per la **valorizzazione** dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.<sup>38</sup> Infine, l'articolo 118 chiarisce che la legislazione statale regola le

---

### **35 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

#### **Articolo 2 – Patrimonio culturali**

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. [...]

<sup>36</sup> BARBATI, C.; CASINI, L.; CAMMELLI, M.; PIPERATA, G.; SCIULLO, G. **Diritto del patrimonio culturale**. *Il Mulino*, 2<sup>a</sup> ed., 2020, p. 16.

### **37 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**Articolo 9** – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

### **38 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**Articolo 117** – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]  
 s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.  
 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; [...].

forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni in materia di protezione dei beni culturali.<sup>39</sup> Per l'Avv. Prof. Fabrizio Lemme, la distinzione tra *tutela* e *valorizzazione* è complessa e infelice, essendo uno di quei classici “*escamotage*” del legislatore, sebbene abbia generato una significativa produzione normativa regionale.<sup>40</sup>

La verità è che la preoccupazione di promuovere e proteggere i beni culturali, in Italia, ha profonde radici storiche: il primo esemplare di questa disciplina è stato creato a Roma nel XV secolo e consolidato con l'Editto del Cardinale Pacca del 1820, il quale ha stabilito le basi dell'organizzazione e della protezione del patrimonio culturale.<sup>41</sup> All'epoca un'attenzione particolare era rivolta ai beni mobili, perché “l'obiettivo più urgente era quello di impedire la vendita e soprattutto l'esportazione delle opere d'arte”<sup>42</sup>, il che spiega un aspetto particolare della disciplina che consiste nell'essere una “espressione di un'azione autoritaria di carattere essenzialmente impeditivo”.<sup>43</sup>

La **tutela del paesaggio**, invece, diviene una priorità solo in un secondo momento: fino agli anni '50 e '60 l'Italia era ancora un paese di bassa industrializzazione e con un'economia prevalentemente agricola. Di conseguenza, la conservazione del paesaggio e del patrimonio artistico presente nel suo territorio veniva assicurata dall'organizzazione sociale stessa e dalle attività della società rurale italiana.<sup>44</sup>

---

### **39 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**Articolo 118** – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e **disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.**

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

<sup>40</sup> LEMME, Fabrizio. **Compendio di Diritto dei Beni Culturali – Abrégé de Droit des Biens Culturels.** *Allemandi*, 2006, p. 32.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 17.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> BARBATI, C.; CASINI, L.; CAMMELLI, M.; PIPERATA, G.; SCIULLO, G. **Diritto del patrimonio culturale.** *Il Mulino*, 2<sup>a</sup> ed., 2020, p. 18.

In risposta alle circostanze sociali menzionate e alla minaccia al patrimonio culturale nazionale, l'Italia ha creato una base legale e amministrativa sistematica e severa, avendo oggi, incluso, un dipartimento di polizia esclusivo e specializzato nella protezione del *patrimonio culturale*: il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC).<sup>45</sup>

Il **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** del 2004 condensa questa impostazione giuridica, organizzando dettagliatamente le norme riguardanti la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali e paesaggistici in Italia, al fine di “**preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura**”.<sup>46</sup> La sua struttura si compone di cinque parti – *Parte I: Disposizioni generali; Parte II: Beni culturali; Parte III: Beni paesaggistici; Parte IV: Sanzioni; Parte V: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore* –

---

<sup>45</sup> Creato nel 1969, il **Comando Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali (TPC)** è stato la prima forza di polizia al mondo dedicata esclusivamente alla prevenzione e repressione dei reati legati a opere d'arte, beni archeologici, monumenti e altri beni culturali. Il suo lavoro consiste nel combattere il traffico illecito di questi beni e nel collaborare con organizzazioni internazionali, come l'UNESCO e l'Interpol, per garantire la protezione e il recupero del patrimonio culturale globale.

**Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Carabinieri.** Disponibile all'indirizzo: <<https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/mobile-e-speciale/comando-carabinieri-per-la-tutela-del-patrimonio-culturale>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>46</sup> **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

**Articolo 1 – Principi**

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

<sup>47</sup> che riguardano norme rigorose per la conservazione, ma includono anche disposizioni che incoraggiano la partecipazione della società civile, promuovendo la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale.

Il Codice cita nuovamente il binomio *tutela x valorizzazione* previsto dalla Costituzione e, all'articolo 3, definisce la tutela dei beni culturali, mentre la valorizzazione viene definita dall'articolo 6.<sup>48</sup>

Nell'ambito del diritto penale, il Codice Penale italiano tratta **i reati contro i beni culturali** nel Libro II, Titolo VIII-bis<sup>49</sup>, con un totale di 18 articoli, di cui i primi 13 sono destinati a disciplinare specifiche tipologie di reato relative ai beni culturali –

---

#### <sup>47</sup> **Parte I: Disposizioni generali**

In questa sezione sono esposti i principi fondamentali del Codice, definendo i concetti di “bene culturale” e di “bene paesaggistico”, nonché i criteri per la loro individuazione, tutela e valorizzazione. Vengono inoltre definiti i ruoli e le responsabilità dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici.

#### **Parte II: Beni culturali**

Si concentra solo sui beni culturali, coprendo argomenti quali: definizione e classificazione (mobili, immobili, monumenti, musei, archivi, biblioteche, ecc.); procedure di tutela (dichiarazione di interesse culturale e procedure per l'imposizione di restrizioni all'uso, alla modifica o all'esportazione dei beni); tutela (attraverso la conservazione, il restauro e la manutenzione); circolazione ed esportazione (norme sull'acquisto, la vendita, l'esportazione e la circolazione di beni culturali, volte a prevenire il traffico d'arte e la partenza di beni di valore dal paese).

#### **Parte III: Beni paesaggistici**

Si concentra esclusivamente sui beni paesaggistici, trattando temi quali: identificazione e tutela del paesaggio (che comprendono aree di particolare bellezza naturalistica e di particolare pregio ambientale); piani paesaggistici (che regolano gli interventi nelle aree protette, con la partecipazione congiunta di Stato e Regioni); autorizzazione agli interventi (procedure per la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione agli interventi).

#### **Parte IV: Sanzioni**

Questa parte si occupa delle sanzioni amministrative e penali per coloro che violano le disposizioni del Codice, tra cui la distruzione, il degrado o l'esportazione illecita di beni culturali e paesaggistici.

#### **Parte V: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore**

La sezione finale contiene disposizioni transitorie e di coordinamento con altre leggi, oltre a chiarire il rapporto tra il Codice e le norme precedenti.

### <sup>48</sup> **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

#### **Articolo 3 – Tutela del patrimonio culturale**

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

#### **Articolo 6 – Valorizzazione del patrimonio culturale**

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

### <sup>49</sup> **CODICE PENALE ITALIANO**

**Libro II, Titolo VIII-bis – Dei delitti contro il patrimonio culturale.** Disponibile all'indirizzo: <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii-bis/>. Accesso il: 10 ott. 2024.

quali il furto, l'importazione e l'esportazione illecite, il riciclaggio o la distruzione di beni culturali o paesaggistici. Oltre al fatto che esiste un capitolo specifico che regola la materia, le pene sono particolarmente severe, con il minimo appartenente alla tipologia delle “*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*” (art. 518-novies) – punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con multa da 2.000 a 80.000 euro –, e il massimo al tipo di “*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*” (art. 518-terdecies) – punibile con la reclusione da 10 a 16 anni.<sup>50</sup>

In termini amministrativi, il **Ministero della Cultura – MiC**<sup>51</sup>, istituito nel 1974, è il dipartimento governativo responsabile della protezione della cultura e dell'intrattenimento e della preservazione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio.<sup>52</sup> Opera, tra le altre forme, attraverso le sue Soprintendenze – organi periferici le cui competenze sono definite dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con attribuzioni a livello territoriale nell'area di protezione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.<sup>53</sup>

Attualmente ci sono 43 Soprintendenze del tipo “*Archeologia, Belle Arti e Paesaggio*”, che sono presenti nelle 15 regioni a “*statuto ordinario*” e nelle regioni autonome di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – poiché le 3 regioni rimanenti a “*statuto speciale*” (Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) gestiscono autonomamente i

---

<sup>50</sup> **CODICE PENALE ITALIANO**

**Articolo 518-novies** – È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

**Articolo 518-terdecies** – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

<sup>51</sup> **Ministero della Cultura – MiC** sito web: <<https://cultura.gov.it>>.

<sup>52</sup> **Ministero della cultura**. *Wikipedia*. Disponibile all'indirizzo: <[https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero\\_della\\_cultura](https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_cultura)>. Accesso il: 09 ott. 2024.

<sup>53</sup> **Soprintendenze**. *Wikipedia*. Disponibile all'indirizzo: <<https://it.wikipedia.org/wiki/Soprintendenze>>. Accesso il: 09 ott. 2024.

beni culturali del loro territorio<sup>54</sup>, onorando così la singolare formazione storica dello Stato italiano.<sup>55</sup>

Un'altra scelta legislativa particolare del sistema italiano è il cosiddetto *vincolo di tutela di un bene culturale*: un'attività istituzionale della Soprintendenza di “riconoscimento dei beni culturali mobili e immobili e la loro conseguente immissione nel regime di tutela, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti a questi beni”.<sup>56</sup>

In altre parole, “il *vincolo culturale* è un **limite imposto dal diritto pubblico alla proprietà privata**, che riguarda i beni culturali, giustificato dall'interesse della collettività nella conservazione e fruizione di tali beni”.<sup>57</sup> La “*Verifica dell'interesse*

---

<sup>54</sup> **Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (43)**. Ministero della Cultura. Disponibile all'indirizzo: <<https://cultura.gov.it/enti/soprintendenze-archeologia-belle-arti-e-paesaggio>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>55</sup> Nonostante la colossale grandezza storica dell'Impero Romano, l'unificazione italiana – *Il Risorgimento* –, che ha dato vita al paese che conosciamo oggi, è relativamente recente: nel 1871, sotto il regno di Vittorio Emanuele II, nacque il Regno d'Italia, formato dall'unione tra regni che componevano la Penisola italiana dopo la cacciata degli austriaci. Questi regni svilupparono abitudini culturali estremamente ricche e diversificate, dal punto di vista storico, gastronomico, artistico, paesaggistico e linguistico, rendendo così la cultura italiana a un miscuglio di culture diverse combinate.

**Sulle tracce dell'identità italiana: somiglianze e differenze tra le regioni**. TRECCANI, 2015. Disponibile all'indirizzo: <[https://www.treccani.it/enciclopedia/sulle-tracce-dell-identita-italiana-somiglianze-e-differenze-tra-le-regioni\\_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/sulle-tracce-dell-identita-italiana-somiglianze-e-differenze-tra-le-regioni_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/)>. Accesso il: 03 ott. 2024.

<sup>56</sup> **In cosa consiste il vincolo di tutela di un bene culturale e come posso sapere se un bene è tutelato?** Ministero della Cultura. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/attivita-istituzionali/tutela/in-cosa-consiste-il-vincolo-di-tutela-di-un-bene-culturale-e-come-posso-sapere-se-un-bene-e-tutelato/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

<sup>57</sup> **Vincolo beni culturali: cos'è e cosa comporta quando vogliamo costruire**. Terra Solida, 2023. Disponibile all'indirizzo: <<https://terrasolida.it/vincolo-beni-culturali-cose-e-cosa-comporta-quando-vogliamo-costruire/#:~:text=Che%20cos'è%20il%20vincolo,e%20fruizione%20di%20tali%20beni>>. Accesso il: 11 ott. 2024.

*culturale*” (articolo 12 del Codice dei Beni Culturali)<sup>58</sup> è la procedura mediante la quale un bene pubblico viene sottoposto a tutela, mentre la “*Dichiarazione di interesse storico-artistico*” è il provvedimento afferente il bene culturale privato e disciplinato dal successivo articolo 13.<sup>59</sup>

Una volta dichiarato l’interesse, i beni collegati entrano a far parte di un elenco ufficiale dello Stato con tutti i beni dichiarati patrimonio culturale italiano e, di conseguenza, diventa accettata la natura peculiare di “proprietà condivisa” tra pubblico

---

#### **58 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

##### **Articolo 12 – Verifica dell’interesse culturale**

1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
  2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
  3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
  4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
  5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
  6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
  7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
  8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
  10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  - 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.
- (10-mar. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

#### **59 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

##### **Articolo 13 – Dichiarazione dell’interesse culturale**

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

e privato. Come conseguenze pratiche, tali beni non possono essere distrutti, danneggiati o utilizzati in modo non compatibile con il loro valore storico o artistico, né possono essere oggetto di interventi che ne compromettano la conservazione. Lo spostamento dei beni all'estero può avvenire lecitamente solo con previa autorizzazione della Soprintendenza.<sup>60</sup>

Questo approccio proattivo solleva la questione se tale tutela universale e rigorosa sia sempre vantaggiosa. Da un lato, la legislazione italiana garantisce un'ampia tutela dei beni culturali e un'iper-valorizzazione della cultura; dall'altro, la rigidità della legislazione può generare sfide per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, soprattutto nel mercato dell'arte, colpendo direttamente i suoi principali agenti – pittori, collezionisti, mercanti d'arte, antiquari, ecc.

## b. BRASILE

A differenza dell'Italia, il Brasile non presenta uno sofisticato trattamento giuridico del patrimonio culturale. **In assenza di un Codice specifico, la materia risulta disciplinata in modo frammentato e disorganizzato.**

Tuttavia, di un punto di vista storico, quando si tratta di espropriazione di patrimonio culturale, il paese ha un passato che può essere considerato abbastanza simile a quello italiano a causa di secoli di sfruttamento come colonia del Portogallo.<sup>61</sup> La principale differenza tra i due casi è che, **mentre le opere d'arte e i manufatti storici italiani non solo si inseriscono nel concetto classico di bene culturale, ma ne sono stati anche gli oggetti formativi, le più antiche e originali “opere brasiliane” hanno qualche difficoltà ad adattarsi, poiché non si tratta di dipinti o sculture**

---

<sup>60</sup> È importante sottolineare che i criteri con cui il vincolo può essere dichiarato sono assolutamente elastici, rendendo le decisioni davvero imprevedibili.

A titolo di curiosità, questo processo ha portato al fatto che, nel 1954, l'opera *Il giardiniere* di Vincent Van Gogh è stata dichiarata come “patrimonio culturale italiano” e, quindi, è entrata nella lista di protezione speciale del governo. Ciò che può suscitare una certa stranezza, dopotutto si tratta di un pittore nato nei Paesi Bassi (quindi non italiano) e di un ritratto di un giardiniere, nuovamente senza alcun riferimento all'Italia o alla sua identità nazionale. Per maggiori informazioni, consultare: **Il giardiniere. Ritratto d'uomo. Catalogo generale dei beni culturali.** Disponibile all'indirizzo: <<https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200490952>>. Accesso il: 10 ott. 2024.

<sup>61</sup> **Colonização do Brasil.** *Mundo Educação.* Disponibile all'indirizzo: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/colonizacao-brasil.htm#:~:text=A%20coloniza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Brasil%20foi%20o%20processo%20de%20chegada%20invas%C3%A3o,os%20s%C3%A9culos%20XVI%20e%20XIX>>. Accesso il: 16 ott. 2024.

perfettamente simmetrici e realistiche, ma piuttosto di prodotti artigianali di uso quotidiano, realizzati dalle comunità di nativi americani con le “*risorse naturali*” trovate negli ambienti in cui sono stati stabiliti – come piume, pietre, legno, becchi e corna di animali. Questo è, ad esempio, il caso del Mantello Cerimoniale Tupinambá menzionato sopra, che è stato prodotto con piume di uccelli nativi della costa brasiliana.

Ciò detto, l’analisi della disciplina del Brasile sul patrimonio culturale diventa più complessa, perché **implica anche invariabilmente regole relative alle risorse naturali e all’ambiente**.<sup>62</sup> Per la professoressa Fabiana Santos Dantas, la separazione tra *Natura* e *Cultura* è una “falsa dicotomia”, perché non c’è luogo che non sia toccato dall’azione umana in un mondo globalizzato.<sup>63</sup>

Anche in contrasto con la versione italiana, la logica di valorizzazione del patrimonio culturale brasiliano ha avuto origine prima in relazione ai beni naturali e paesaggistici e poi si è estesa ai beni culturali. Ciò è dovuto a due principali caratteristiche combinate: *i. un passato segnato, da secoli, come colonia di sfruttamento per i paesi europei*, sommato a *ii. una ricchezza di risorse naturali non disponibili in Europa e una biodiversità unica ed attraente per gli stranieri*. Questa dinamica, inaugurata dallo sfruttamento del *Pau-Brasil*<sup>64</sup> – l’albero che ha dato

---

<sup>62</sup> “O conceito jurídico de meio ambiente se encontra em nosso ordenamento na Lei 6.938/81, Política Nacional do Meio Ambiente, que dispõe ser este, um todo unitário, composto não apenas pelas condições físicas, químicas e biológicas do meio, mas também pelas influências e interações de mesmas ordens e leis da natureza; as quais permitam as existências da vida, em todas as suas formas; que as preservem e as orientem. A noção de meio ambiente trazida pela Lei n. 6.938/81, embora avançada, não se iguala à posição de autores modernos, os quais possuem o entendimento que o meio ambiente vai além do aspecto naturalístico; abrangendo todo e qualquer elemento relacionado à vida. Nesse entendimento, a nova doutrina efetua uma abordagem diferenciada; propondo a especialização do tema e destacando os aspectos de maior importância, observados na matéria”.

RESENDE, Maria Antônia Botelho de. **A tutela do patrimônio cultural na legislação brasileira: instrumentos de proteção do patrimônio material e imaterial**. *Revista Jurídica UNIRAXÁ*, Araxá, v. 21, n. 20, 2017, p. 200.

<sup>63</sup> CAMPOS, J.; DE SOUZA, I.; PREVE, D. **Patrimônio cultural, direito e meio ambiente: um debate sobre a globalização, cidadania e sustentabilidade**. *Multideia*, v. I, p. 33.

<sup>64</sup> Albero che ha dato il nome al paese, il *Pau-Brasil* (*Paubrasilia echinata*) è una specie nativa della costa brasiliana e il suo sfruttamento, effettuato dalla manodopera indigena, è stata la prima attività economica realizzata dai portoghesi dopo il loro arrivo nel territorio brasiliano, durante il XVI secolo. Di altissimo valore commerciale in Europa, il suo legno conteneva una resina di colore rosso, utilizzata all’epoca per la produzione di un colorante molto ricercato per tingere tessuti, specialmente di tonalità rossastre, che erano rare e di grande prestigio. L’estrazione del *Pau-Brasil* fu così intensa che l’albero fu quasi portato all’estinzione, generando considerevoli profitti e segnando l’inizio dello sfruttamento delle risorse naturali del territorio brasiliano. **Exploração do pau-brasil**. *Mundo Educação*. Disponibile all’indirizzo: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/paubrasil.htm>>. Accesso il: 15 ott. 2024.

il nome al paese – nei primi anni dell’occupazione portoghese, ha generato una cultura e una consapevolezza più acuita della necessità di proteggere questi beni.

La prima Costituzione brasiliana che contenesse il concetto di patrimonio culturale fu quella del 1934, che, al suo articolo 10, III<sup>65</sup>, ha stabilito la competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati per proteggere le bellezze naturali e i monumenti storici nazionali, al fine di impedirne l’evasione.<sup>66</sup>

L’attuale Costituzione Federale, promulgata nel 1988, presenta all’**articolo 216** del Titolo VIII – che determina il benessere sociale e la qualità della vita della società – una propria definizione di *patrimônio cultural*, dimostrando un’interpretazione più moderna e completa del tema, collegandolo all’identità dei diversi gruppi della società brasiliana.<sup>67</sup> È importante chiarire che, nonostante l’articolo contenga un elenco di elementi, non si tratta di un elenco tassativo, ma solo esemplificativo. Tra i paragrafi che seguono, il legislatore chiarisce inoltre che il **Potere Pubblico, in collaborazione con la comunità, promuoverà e proteggerà il patrimonio culturale brasiliano,**

---

**65 CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1934**

**Artigo 10** – Compete concorrentemente à União e aos Estados:

III – **proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte;**

<sup>66</sup> FALAVIGNO, Chiavelli Facenda. **A tutela jurídica do patrimônio cultural brasileiro.** *Revista Científica dos Estudantes de Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 2, 2010, p. 5.

**67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988**

**Artigo 216** – **Constituem patrimônio cultural brasileiro** os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de **referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira**, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver;

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I – despesas com pessoal e encargos sociais;

II – serviço da dívida;

III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

attraverso gli strumenti di inventari, registri, vigilanza, vincolo, esproprio, e altre forme di tutela e conservazione (§ 1°).

L'articolo 215, invece, stabilisce che è responsabilità dello Stato garantire a tutti il pieno esercizio dei diritti culturali, oltre a sostenere e incentivare la valorizzazione e la discussione delle manifestazioni culturali. Inoltre, nel suo §1°, evidenzia esplicitamente il dovere statale di proteggere le manifestazioni culturali delle comunità indigene, afro-brasiliane e di qualsiasi altro gruppo partecipante al processo di civilizzazione nazionale<sup>68</sup>, il che è coerente con un paese dalla formazione etnica e storica così eterogenea.

Secondo gli specialisti, la novità più importante apportata dalla Costituzione del 1988, nell'ambito del patrimonio culturale, è stato il cambiamento del concetto di *beni culturali*, adesso definito con caratteristiche più intime e astratte, al fine di riconoscere la diversità della cultura brasiliana. Così, per la prima volta in un testo giuridico, in Brasile, sono stati tutelati non solo monumenti importanti, ma anche “il valore intimo della rappresentatività nazionale”.<sup>69</sup>

A proposito del tema, sebbene i diritti e le garanzie fondamentali siano regolati dalla Costituzione Federale Brasiliana tra gli articoli 5 e 17, costituiscono due esempi di diritti fondamentali<sup>70</sup>, scollati del Titolo II della Carta Magna (i) *il diritto alla*

---

<sup>68</sup> **CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988**

**Artigo 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.**

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, **indígenas e afro-brasileiras**, e das de **outros grupos participantes do processo civilizatório nacional**. [...]

<sup>69</sup> SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. **Bens culturais e sua proteção jurídica**. 3ª ed., Curitiba: Juruá, 2006, p. 22.

<sup>70</sup> La classificazione dei diritti fondamentali nella dottrina costituzionale contemporanea è comunemente discussa in tre generazioni:

1. **Prima generazione:** incentrati sulla protezione della sfera individuale, questi diritti mirano a proteggere gli individui dall'interferenza dello Stato. Gli esempi includono il diritto alla vita, alla proprietà e alla libertà.
2. **Seconda generazione:** si riferisce ai diritti che impongono obblighi positivi allo Stato, cercando di promuovere la qualità della vita nella società. Diritti come l'istruzione, la salute e la casa rientrano in questa categoria, in contrasto con l'idea di uno Stato astensionista.
3. **Terza Generazione:** In questa classificazione, i titolari dei diritti non sono più solo gli individui o le collettività, ma l'umanità nel suo insieme. **Ne sono un esempio il diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, il diritto dei popoli allo sviluppo e la titolarità del patrimonio comune dell'umanità.**

CORREIA, Belize Câmara. **A tutela judicial do meio ambiente cultural**. *Revista de Direito Ambiental*. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 34, 2004, p. 46.

*protezione dell'ambiente* (articolo 225<sup>71</sup>) e (ii) *la garanzia dell'esercizio dei diritti culturali* (art. 215).<sup>72</sup>

Secondo la Costituzione, il diritto alla protezione e alla fruizione dei beni culturali è tutelato come un *interesse diffuso*, che riguarda gruppi indeterminati di individui. Tale diritto può essere soddisfatto solo in una prospettiva comunitaria, poiché i beni culturali, in quanto valori inappropriabili, appartengono a tutti, senza essere, tuttavia, di proprietà individuale di nessuno.<sup>73</sup>

Sempre in ambito costituzionale, le questioni relative alla competenza sono state regolate dagli articoli 23, 24 e 30, con l'avvertenza che tutelare è attività distinta rispetto a legiferare, secondo i termini della Costituzione Federale brasiliana.<sup>74</sup> In primo luogo, **l'articolo 23, IV e V, stabilisce la competenza comune dell'Unione, degli Stati, dei Comuni e del Distretto Federale nella protezione** dei documenti, delle opere e di altri beni di valore storico, artistico e culturale, e nell'impedire l'evasione, la distruzione e la deformazione di opere d'arte e di altri beni di valore storico, artistico o culturale.<sup>75</sup> Mentre **l'articolo 24, VII e VIII, chiarisce che è di competenza concorrente dell'Unione, degli Stati e del Distretto Federale legiferare in materia di protezione del patrimonio** storico, culturale, artistico, turistico e paesaggistico, e sulla responsabilità per danno all'ambiente e ai beni e diritti di valore artistico, estetico,

<sup>71</sup> CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988

**Artigo 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.** [...]

<sup>72</sup> SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. Porto Alegre: *Livraria do Advogado*. 3ª ed., 2003, p. 129.

<sup>73</sup> MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. *La Costituzione federale garantisce un'ampia protezione del patrimonio culturale del Paese*. *ConJur*, 2018. Disponibile all'indirizzo: <[https://www.conjur.com.br/2018-ago-11/constituicao-assegura-ampla-protecao-patrimonio-cultural-pais/#\\_ftn4](https://www.conjur.com.br/2018-ago-11/constituicao-assegura-ampla-protecao-patrimonio-cultural-pais/#_ftn4)>. Accesso il: 16 ott. 2024.

GOMES, Carla Amado. *Testi diffusi in materia di diritto dei beni culturali e diritto dell'urbanistica*. *AAF DL*: Lisbona, 2008, p. 14.

<sup>74</sup> *Legiferare* si riferisce alla capacità di un'entità federativa (Unione, Stati, Distretto Federale o Comuni) di creare leggi su determinati argomenti – capacità e temi stabiliti dalla Costituzione. *Tutelare* si riferisce alla responsabilità di prendersi cura o garantire la conservazione di un diritto o di un bene, senza necessariamente creare nuove leggi.

<sup>75</sup> CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988

**Artigo 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:** [...]

**IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;**

**V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;** [...]

storico, turistico e paesaggistico.<sup>76</sup> Infine, l'articolo 30, I, II e IX, stabilisce che spetta ai comuni legiferare su questioni di interesse locale, integrare la legislazione federale e statale ove necessario, e promuovere la protezione del patrimonio storico-culturale locale.<sup>77</sup>

Un altro aspetto interessante del sistema giuridico brasiliano si trova al punto LXXIII, dell'articolo 5 della Costituzione<sup>78</sup>, in termini di diritti e garanzie fondamentali: *l'Ação Popular*. Conosciuta come uno dei *rimedi costituzionali* messi a disposizione dal potere costituente ai cittadini, in difesa dell'interesse pubblico, consiste nel potere di proporre un ricorso di annullamento di un atto lesivo della pubblica amministrazione, del bene pubblico, della morale amministrativa, dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale. Poiché gli oggetti della tutela sono di singolare importanza per la Nazione, tale facoltà è garantita a qualsiasi cittadino che possa farlo, esentato dal pagamento delle spese legali e dell'onere della perdita. L'azione è disciplinata dalla Legge n. 4.717/1965.<sup>79</sup>

A livello infra-costituzionale, ci sono diverse norme non codificate e disorganizzate che hanno come oggetto il patrimonio culturale. Per quanto riguarda il Diritto Penale, gli articoli da 62 a 65 della Legge n. 9605/98 (che prevede sanzioni penali e amministrative derivanti da condotte e attività dannose per l'ambiente) tipicizza i reati connessi ai beni culturali. Sono elencati come reati nella “*Seção IV – dos crimes*

---

<sup>76</sup> **CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988**

**Artigo 24** – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]

**VII** – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

**VIII** – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...]

<sup>77</sup> **CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988**

**Artigo 30** – Compete aos Municípios:

**I** – legislar sobre assuntos de interesse local;

**II** – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]

**IX** – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

<sup>78</sup> **CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988**

**Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais**

**Artigo 5º, LXXIII** – qualquer cidadão é parte legítima para propor **ação popular** que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

<sup>79</sup> **LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965 – AÇÃO POPULAR**

Disponibile all'indirizzo: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l4717.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm)>.

*contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural*<sup>80</sup>: *i.* a distruzione, l'inagibilità o il deterioramento di “beni speciali tutelati dalla legge”, con la pena della reclusione da uno a tre anni, più multa (articolo 62); *ii.* alterare l'aspetto o la struttura di un edificio o di un luogo particolarmente protetto per il suo valore culturale, con la pena della reclusione, da uno a tre anni, più multa (articolo 63); *iii.* costruire su terreni non edificabili, o nei suoi dintorni, considerati tali per il loro valore culturale, con la pena della reclusione, da sei mesi a un anno, e una multa (articolo 64); e *iv.* graffiti o profanazione di un monumento urbano, con una pena detentiva da tre mesi a 1 anno più multa (articolo 65).

La materia, dunque, non è trattata dal Codice Penale Brasiliano, ma in una legge che si occupa di attività dannose per l'ambiente. Inoltre, esistono solo 4 specifiche tipologie penali legate ai reati contro i beni culturali (contro 13 in Italia), che hanno una pena massima di soli 3 anni (contro i 16 anni in Italia).

In ambito amministrativo, come in Italia, il Brasile ha uno specifico ministero responsabile della tutela e della promozione del patrimonio culturale, il ***Ministério da Cultura – MinC***, che agisce nella formulazione e nell'attuazione di politiche pubbliche

---

**80 LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998**

**Seção IV – Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural**

**Artigo 62** – Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;

II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

**Artigo 63** – Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

**Artigo 64** – Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

**Artigo 65** – Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.

§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

volte alla conservazione e promozione del *patrimônio cultural* del paese.<sup>81</sup> Lo stesso si avvale dell'*Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* – IPHAN<sup>82</sup>, un'agenzia federale collegata. Tra le attribuzioni legali dell'IPHAN c'è l'ispezione – permanente e in qualsiasi momento – dei beni materiali salvaguardati a livello federale, oltre all'identificazione, alla registrazione, alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale brasiliano.<sup>83</sup>

Infine, l'ordinamento giuridico brasiliano dispone anche di strumenti giuridici volti alla protezione del *patrimônio cultural, storico e ambiental*. Tra questi, spiccano l'istituto di *tombamento* – applicabile ai beni materiali mobili e immobili – e l'istituto di *registro* – applicabile ai beni immateriali – come previsto dal § 1° dell'articolo 216 della Costituzione.<sup>84</sup>

Parallelamente all'istituto del *vincolo di tutela di un bene culturale* dell'ordinamento italiano, il *tombamento* consiste nell'atto<sup>85</sup> conclusivo di un processo posto in essere dal Potere Pubblico che, riconoscendo la singolare importanza di un bene per la società, limita i “poteri inerenti al diritto di proprietà (di utilizzare e disporre), imponendo obblighi di fare (conservare il bene culturale classificato, avvisare l'autorità in caso di furto o danneggiamento), nonché di non fare (non effettuare interventi fisici senza previa autorizzazione statale)”.<sup>86</sup> L'istituto è

---

<sup>81</sup> *Ministério da Cultura* – MinC sito web: <<https://www.gov.br/cultura/pt-br>>.

<sup>82</sup> “La struttura di IPHAN comprende 27 Soprintendenze statali, che sono responsabili del coordinamento, della pianificazione, dell'operatività e dell'esecuzione delle azioni dell'Istituto, a livello statale, e della supervisione tecnica e amministrativa degli Uffici Tecnici. Le Soprintendenze sono direttamente collegate alla Presidenza di IPHAN e sono responsabili dell'articolazione tra le sfere del potere locale, gli enti della società civile e le istituzioni o le imprese, per stabilire le partnership necessarie per l'attuazione dei piani e delle politiche per la gestione e la promozione del Patrimonio Culturale brasiliano. Gli Uffici Tecnici sono dotati di un responsabile e di uno staff tecnico, sono dislocati in complessi urbani vincolati (città storiche) e sono nati per gestire direttamente il patrimonio censito e/o registrato in questi luoghi. Anche i Parchi Storici Nazionali operano sotto la diretta supervisione delle Soprintendenze e la gestione di questo patrimonio materiale e naturale è condivisa tra IPHAN e l'*Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA)*”. Informazioni disponibili all'indirizzo: <<https://www.gov.br/iphan/pt-br/superintendencias>>. Accesso il: 16 ott. 2024.

<sup>83</sup> *Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* – IPHAN sito web: <<http://portal.iphan.gov.br>>.

<sup>84</sup> Vengono inoltre menzionati gli istituti di *inventário, vigilância e desapropriação*.

<sup>85</sup> Di solito ha natura di atto amministrativo, ma può anche avere un'origine legislativa o giudiziaria.

<sup>86</sup> CAMPOS, J.; DE SOUZA, I.; PREVE, D. *Patrimônio cultural, direito e meio ambiente: um debate sobre a globalização, cidadania e sustentabilidade*. *Multideia*, v. I, p. 40.

regolamentato dal Decreto-Legge 25/37<sup>87</sup> e, come nel caso italiano, l'immobile "tombado" (*vincolato*) è iscritto in un elenco ufficiale del governo, il *Livro do Tombo*.<sup>88</sup>

#### IV. CONCLUSIONE

Le conclusioni di questo breve studio possono essere riassunte come segue:

##### 1. *Questioni concettuali:*

- a. I concetti di *cultura* e di *patrimonio culturale* hanno accompagnato l'evoluzione della società, riconoscendo sempre più la pluralità delle fonti e delle interpretazioni dell'umanità nel suo insieme e allontanandosi dall'idea classica ed eurocentrica che li ha originati. Questo, tuttavia, pone sfide più profonde per la sua regolamentazione legale a livello nazionale e internazionale.
- b. Il mondo globalizzato ha dato origine all'idea di una *cultura internazionale condivisa* e di un patrimonio unico comune a tutta l'umanità. Tuttavia, ha anche intensificato le dinamiche dannose dello sfruttamento culturale tra paesi classificati dal mondo accademico come *Source State*, *Market State* o *Transit State*, che riflettono le loro posizioni sulla scena globale nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

##### 2. *Questione lex lata:*

- a. **L'Italia, come classico esempio di *Source State*, adotta una legislazione vasta e protettiva**, consolidando giuridicamente la cultura come asse centrale della sua identità. **Il Brasile**, da parte sua, pur rappresentando un esempio meno ovvio, può essere classificato come *Source State* a causa dello sfruttamento internazionale secolare delle sue risorse naturali. Tuttavia, **il suo sistema giuridico presenta gravi omissioni riguardo a questa situazione**, forse perché il paese non ha

---

<sup>87</sup> **DECRETO-LEI N° 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937** – Organizza la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Disponibile all'indirizzo: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del0025.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm)>.

<sup>88</sup> Esistono quattro categorie diverse di *Livro do Tombo*, classificate in base all'oggetto della tutela: (i) **Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico**; (ii) **Livro do Tombo Histórico**; (iii) **Livro do Tombo das Belas Artes**; (iv) **Livro do Tombo das Artes Aplicadas**. Per ulteriori informazioni, consultare: <<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608>>.

ancora piena consapevolezza della sua posizione nel mercato internazionale.

- b. Come massimo esempio delle positive differenze di trattamento della *cultura* e del *patrimonio culturale* tra i due paesi, vi è il fatto che **l'Italia si è dotata del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**, specificamente strutturato per organizzare i materiali per la tutela e la promozione del patrimonio culturale, facilitandone la comprensione e l'applicazione; mentre, **in Brasile**, sebbene vi siano indicazioni di un'evoluzione legislativa, **l'ordinamento giuridico non dispone ancora di un Codice che centralizzi la materia**, il che rende molto difficile l'applicazione e la comprensione della disciplina a livello nazionale.<sup>89</sup>
- c. Tuttavia, i paesi presentano anche somiglianze significative nell'affrontare la questione, come ad esempio *i. la regolamentazione congiunta dei beni culturali e paesaggistici*; *ii. istituire specifiche tipologie di reato* per i reati contro il patrimonio culturale; *iii. avere un sistema amministrativo specifico, guidato da un Ministero della Cultura*; *iv. presentare istituti giuridici per la tutela dei beni culturali che limitino la proprietà privata sotto l'oggetto della tutela (vincolo e tombamento).*
- d. Infine, si segnala che l'Italia sta subendo aspre critiche, da parte dei suoi stessi cittadini, nei confronti del suo fortissimo sistema di tutela del patrimonio culturale a causa dell'impatto limitante e dannoso che questo presenta sul mercato dell'arte; un problema che il sistema giuridico brasiliano non sembra causare.

Due paesi, due culture, due legislazioni diverse. Mentre l'Italia è conosciuta in tutto il mondo per le sue numerose opere d'arte rinascimentali e barocche e per i numerosi monumenti storici, il Brasile si distingue sulla scena internazionale per i suoi paesaggi naturali mozzafiato e la sua incommensurabile ed esclusiva biodiversità.

---

<sup>89</sup> “Un manuale dedicato al *diritto del patrimonio culturale* presuppone che un diritto ci sia, che sia possibile farne oggetto di sistemazione concettuale e di insegnamento e che lo si faccia in modo originale e utilmente distinto da altre opere dedicate all'argomento”.  
BARBATI, C.; CASINI, L.; CAMMELLI, M.; PIPERATA, G.; SCIULLO, G. **Diritto del patrimonio culturale**. *Il Mulino*, 2<sup>a</sup> ed., 2020, p. 15.

L'analisi comparativa del *Diritto del Patrimonio Culturali* in Brasile e in Italia suggerisce in qualche modo come gli approcci legislativi siano modellati dalle realtà sociali, economiche e storiche di ciascun paese, lasciando così domande prepositive per futuri approfondimenti.

**Tuttavia, è fondamentale che entrambe le legislazioni non diventino statiche, cercando un costante – e forse inaccessibile – *punto ottimale* tra la tutela e la promozione della *cultura* e del *patrimonio culturale*.**

## BIBLIOGRAFIA

**Após 300 anos na Dinamarca, manto Tupinambá volta ao Brasil.** *CNN BRASIL*.

Disponibile all'indirizzo: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/apos-300-anos-na-dinamarca-manto-tupinamba-volta-ao-brasil/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

BARBATI, C.; CASINI, L.; CAMMELLI, M.; PIPERATA, G.; SCIULLO, G. **Diritto del patrimonio culturale.** *Il Mulino*, 2<sup>a</sup> ed., 2020.

BARRETO, Margarita. **Turismo e legado cultural.** São Paulo: *Papirus*, 2000.

**Beni culturali e del paesaggio, Codice dei.** *TRECCANI*, 2012. Disponibile

all'indirizzo: <[https://www.treccani.it/enciclopedia/beni-culturali-e-del-paesaggio-codice-dei\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/beni-culturali-e-del-paesaggio-codice-dei_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)>. Accesso il: 06 ott. 2024.

BLAKE, Janet. **On defining the cultural heritage.** *International and Comparative Law Quarterly*, v. 49, n. 1.

CAMPOS, J.; DE SOUZA, I.; PREVE, D. **Patrimônio cultural, direito e meio ambiente: um debate sobre a globalização, cidadania e sustentabilidade.** *Multideia*, v. I.

**Colonização do Brasil.** *Mundo Educação*. Disponibile all'indirizzo: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/colonizacao-brasil.htm#:~:text=A%20coloniza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Brasil%20foi%20o%20processo%20de%20chegada%2C%20invas%C3%A3o,os%20s%C3%A9culos%20XVI%20e%20XIX>>.

>. Accesso il: 16 ott. 2024.

**Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.** *Carabinieri*.

Disponibile all'indirizzo: <<https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/>>

[mobile-e-speciale/comando-carabinieri-per-la-tutela-del-patrimonio-culturale](#)>. Accesso il: 08 ott. 2024.

**CONVENÇÃO DE FARO.** *Centro Nacional de Cultura*, 2011. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.cnc.pt/convencao-de-faro/#:~:text=A%20finalidade%20da%20nova%20Conven%C3%A7%C3%A3o,legamos%20relativamente%20%C3%A0%20cria%C3%A7%C3%A3o%20humana>>. Accesso il: 17 ott. 2024.

CORREIA, Belize Câmara. **A tutela judicial do meio ambiente cultural.** *Revista de Direito Ambiental*, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 34, 2004.

CRESPI, Isabella. **Cultura/e nella società multiculturale: riflessioni sociologiche.** *Eum*, 2015.

CUCHE, Denys. **A noção de cultura nas ciências sociais.** *EDUSC*, 1999.

**European Court affirms Italy's right to seize ancient bronze statue from LA's Getty Museum.** *EuroNews*, 2024. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.euronews.com/culture/2024/05/03/european-court-affirms-italys-right-to-seize-ancient-bronze-statue-from-las-getty-museum>>. Accesso il: 16 ott. 2024.

**Exploração do pau-brasil.** *Mundo Educação*. Disponibile all'indirizzo: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/paubrasil.htm>>. Accesso il: 15 ott. 2024.

FALAVIGNO, Chiavelli Facenda. **A tutela jurídica do patrimônio cultural brasileiro.** *Revista Científica dos Estudantes de Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 2, 2010.

GOMES, Carla Amado. **Textos dispersos de direito do patrimônio cultura e de direito do urbanismo.** *AAFDL*: Lisboa, 2008.

HERMAN, Alexander. **The Parthenon Marbles Dispute: Heritage, Law, Politics**. 1<sup>a</sup> ed., London: *Hart Publishing*, 2023.

**Il giardiniere. Ritratto d'uomo.** *Catálogo generale dei beni culturali*. Disponibile all'indirizzo: <<https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200490952>>. Accesso il: 10 ott. 2024.

**Il manto sacro torna a casa.** *Il Manifesto*, 2024. Disponibile all'indirizzo: <<https://ilmanifesto.it/il-manto-sacro-torna-a-casa>>. Accesso il: 16 ott. 2024.

**Il ruolo del turismo nell'economia italiana del futuro.** *Acta*. Disponibile all'indirizzo: <<https://actanonverba.it/il-ruolo-del-turismo-nella-futura-economia-dellitalia/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

**In cosa consiste il vincolo di tutela di un bene culturale e come posso sapere se un bene è tutelato?** *Ministero della Cultura*. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/attivita-istituzionali/tutela/in-cosa-consiste-il-vincolo-di-tutela-di-un-bene-culturale-e-come-posso-sapere-se-un-bene-e-tutelato/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

**Indigenous leaders frustrated despite cloak's return to Brazil after 300 years.** *The Guardian*. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/16/brazil-indigenous-cloak-returned>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

**Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN website:** <<http://portal.iphan.gov.br>>.

**Kept in Denmark since 1689, a coat from the Tupinamba people will be returned to Brazil.** *Le Monde*. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.lemonde.fr/en/international/>>

[article/2024/01/05/kept-in-denmark-since-1689-a-coat-from-the-tupinamba-people-will-be-returned-to-brazil\\_6404873\\_4.html](https://www.bbc.com/news/health-64048734)>. Accesso il: 08 ott. 2024.

LEMME, Fabrizio. **Compendio di Diritto dei Beni Culturali – Abrégé de Droit des Biens Culturels**. *Allemandi*, 2006.

MERRYMAN, John Henry. **Two Ways of Thinking about Cultural Property**. *The American Journal of International Law*, v. 80, n. 4, 1986.

**Ministério da Cultura – MinC**: <<https://www.gov.br/cultura/pt-br>>.

**Ministero della cultura**. *Wikipedia*. Disponibile all'indirizzo: <[https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero\\_della\\_cultura](https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_cultura)>. Accesso il: 09 ott. 2024.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. **Constituição Federal assegura ampla proteção ao patrimônio cultural do país**. *ConJur*, 2018. Disponibile all'indirizzo: <[https://www.conjur.com.br/2018-ago-11/constituicao-assegura-ampla-protecao-patrimonio-cultural-pais/#\\_ftn4](https://www.conjur.com.br/2018-ago-11/constituicao-assegura-ampla-protecao-patrimonio-cultural-pais/#_ftn4)>. Accesso il: 16 ott. 2024.

**Onde estão os outros mantos tupinambás pelo mundo: “É uma busca por tesouros desaparecidos”**. *BBC News Brasil*. Disponibile all'indirizzo: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c06kr2e314ro>>. Accesso il: 11 ott. 2024.

PROTT, L. V.; O'KEEFE, P. J. **Law and the cultural heritage**. V. I, Oxford: *Professional Books*, 1984.

RESENDE, Maria Antônia Botelho de. **A tutela do patrimônio cultural na legislação brasileira: instrumentos de proteção do patrimônio material e imaterial**. *Revista Jurídica UNIARAXÁ*, Araxá, v. 21, n. 20, 2017.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**. Porto Alegre: *Livraria do Advogado*, 3ª ed., 2003.

SILVA, Fernando Fernandes. **As cidades brasileiras e o patrimônio cultural da Humanidade**. Peirópolis: *EDUSP*, 2003.

**Soprintendenze**. *Wikipedia*. Disponibile all'indirizzo: <<https://it.wikipedia.org/wiki/Soprintendenze>>. Accesso il: 09 ott. 2024.

**Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (43)**. *Ministero della Cultura*. Disponibile all'indirizzo: <<https://cultura.gov.it/enti/soprintendenze-archeologia-belle-arti-e-paesaggio>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. **Bens Culturais e Proteção jurídica**. *Unidade editorial*, Porto Alegre, 1997.

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. **Bens culturais e sua proteção jurídica**. 3ª ed., Curitiba: *Juruá*, 2006.

**Sulle tracce dell'identità italiana: somiglianze e differenze tra le regioni**. *TRECCANI*, 2015. Disponibile all'indirizzo: <[https://www.treccani.it/enciclopedia/sulle-tracce-dell-identita-italiana-somiglianze-e-differenze-tra-le-regioni\\_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/sulle-tracce-dell-identita-italiana-somiglianze-e-differenze-tra-le-regioni_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/)>. Accesso il: 03 ott. 2024.

**The Criteria for Selection**. *UNESCO*. Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/criteria/>>. Accesso il: 07 ott. 2024.

**THE J. PAUL GETTY TRUST v. ITALY** – *European Court of Human Rights*. Disponibile all'indirizzo: <<https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-233381>>. Accesso il: 03 ott. 2024.

TRIGGER, B. G. **A History of Archaeological Thought**. 6<sup>a</sup> ed., *Cambridge University Press*, 1994.

**Vincolo beni culturali: cos'è e cosa comporta quando vogliamo costruire.** *Terra Solida*, 2023. Disponibile all'indirizzo: <<https://terrasolida.it/vincolo-beni-culturali-cose-e-cosa-comporta-quando-vogliamo-costruire/#:~:text=Che%20cos'è%20il%20vincolo,e%20fruizione%20di%20tali%20beni>>. Accesso il: 11 ott. 2024.

**What is the Civil Law.** *LSU LAW*. Disponibile all'indirizzo: <<https://law.lsu.edu/clo/civil-law-online/what-is-the-civil-law/>>. Accesso il: 08 ott. 2024.

**World Heritage.** *UNESCO*. Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/about/>>. Accesso il: 14 ott. 2024.

**World Heritage List.** *UNESCO*. Disponibile all'indirizzo: <<https://whc.unesco.org/en/list/>>. Accesso il: 14 ott. 2024.